

punto intenzione di entrare nella discussione, ma solamente domandare al signor commissario regio uno schiarimento.

Ha facoltà di parlare.

COMIN. Desidererei, diceva, avere dal signor commissario regio uno schiarimento di fatto, perchè mi pare che possa servire ad illuminare la Camera, prima di passare alla votazione dell'emendamento Rega. Desidero sapere a quali cifre saliranno le denunce annuali nei dipartimenti delle provincie piemontesi e liguri, e qual differenza vi sia tra queste denunce e la base della rendita fondiaria, che ha servito a fissare i criteri della legge del 1864.

BERTEA. Ma la discussione è chiusa.

COMIN. È un chiarimento di fatto; non parlo più.

ACCOLLA, relatore. Sebbene, come relatore della Commissione, non abbia il dovere di rispondere categoricamente alla inchiesta dell'onorevole Comin, pure mi permetto di osservare che la di lui domanda parmi sia in questo momento inopportuna. Altronde i risultati delle denunce eseguite nelle provincie del Piemonte e della Liguria sono sufficientemente noti...

COMIN. Ma non sono conosciuti da me.

ACCOLLA, relatore. ... Scusi, onorevole Comin, torno a ripetere che, al punto in cui volge la discussione dell'articolo 1, la conoscenza dei risultati delle denunce eseguite nel Piemonte, non credo possa spiegare alcuna influenza nella votazione del summenzionato articolo.

Poichè l'onorevole Comin insiste nella sua domanda, gli dirò che le denunce della rendita fondiaria dei terreni accertate l'anno scorso in Piemonte, produssero un risultato di lire 119 milioni e qualche miliaio; ma dirò parimente che i Piemontesi si dolgono profondamente del sistema delle denunce; che il subriparto del contingente fra provincie e provincie, fra comuni e comuni, fra contribuenti e contribuenti ha consacrato le più grandi ingiustizie, e ch'essi desiderano la riforma immediata del sistema tributario.

Del resto persisto a credere che la questione sollevata dall'onorevole Comin non trovi in questo momento la ragione della sua opportunità, e che serve a suscitare memorie di dolorosi confronti.

COMIN. Io già non ho interpellato l'onorevole Accolla, ho interpellato l'onorevole commissario regio.

Se l'onorevole Accolla non voleva entrare in questa discussione faceva meglio; e se egli, non interpellato, ha voluto rispondere, io non so che dirgli. Egli poteva benissimo risparmiarsi una tal pena.

Quanto poi alla convenienza ed all'opportunità delle proposte che io faccio davanti alla Camera, la prego di ritenere che è giudice la Camera stessa, non lui.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito, come rammenta la Camera, ha proposto che si metta in deliberazione quest'ordine del giorno prima di passare alla discus-

sione (egli diceva) degli articoli, ed io, a questo punto a cui siamo giunti, se me lo permette, dirò alla votazione:

« La Camera, desiderando un più esatto riparto del tributo fondiario tra cittadini di vari compartimenti catastali, invita il Ministero a presentare nel corso dell'attuale Sessione un disegno di legge di definitiva perequazione fondiaria, e come misura temporanea, richiesta dalla strettezza finanziaria, passa alla votazione degli articoli. »

MONTI CORIOLANO. Domando la parola su quest'ordine del giorno.

ACCOLLA, relatore. Ce n'è un altro!

PRESIDENTE. Questo fu il primo presentato, e debbo rispettare l'ordine delle presentazioni.

Domando se è appoggiato quest'ordine del giorno. (È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Monti Coriolano.

MONTI CORIOLANO. Quest'ordine del giorno viene in certo modo a preoccupare e pregiudicare l'emendamento e l'aggiunta che mi sono creduto in dovere di fare all'articolo 3, ed è per questo unico motivo che mi trovo nella dispiacente necessità di dire alcun che in proposito di quest'ordine del giorno.

Io mi auguro che la Camera sia persuasa che senza gravissimo motivo non avrei assunto l'ingrato compito di quasi insistere in materia, nella quale la sua saggezza ha già determinato un andamento positivo. Fra i gravissimi motivi che mi spingono per debito d'onore e d'intimo convincimento di coscienza a questa condotta, avvi quello di guardare alla possibile attuabile perequazione generale dell'imposta fondiaria in tutto il regno. Comprendo benissimo che persone estranee all'arte possano aver fiducia di conseguire questa perequazione con modi affatto diversi da quelli, pei quali è unicamente conseguibile. Se io mi faceva ad accogliere con certa compiacenza la trasformazione dell'imposta prediale mediante l'introduzione della tassa netta sull'entrata agraria, fra le tante ragioni che mi stimolavano a ciò, eravi potissimamente anche quella d'accarezzare il modo realmente pratico di giungere a quella perequazione. Contro tale tendenza si sviluppò la credenza e la falsa opinione che io reputo sopra la validità dei catasti e la loro efficacia ed attuabilità. È per questo ch'io mi permetto brevissime parole, appunto per far conoscere che con quel mezzo non si ottiene l'intento a cui si agogna; e che votando l'ordine del giorno Lovito si viene a pregiudicare quanto è riserbato alla discussione sopra l'articolo 3. Quando io non aveva l'onore di sedere in questo recinto, e si discuteva la legge sulla perequazione generale, nel 1864, confesso che rimasi rammaricato di non aver avuto tempo bastante per occuparmi di questa grave ed importante questione. Anche a me, mentre io era lontano di qui, balenò il pensiero che si potesse giungere ad una ben intesa e generale perequazione, mediante un